

**DELIBERA 001/2024/CRL/UD del 26/01/2024**  
**L. Nxxx / TIM SPA (KENA MOBILE)**  
**(GU14/611206/2023)**

**Il Corecom Lazio**

NELLA riunione del 26/01/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di L. Nxxx del 30/05/2023 acquisita con protocollo n. 0145180 del 30/05/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante è titolare dell'utenza 06.8117xxx, con un abbonamento di linea fissa e mobile TIM di tipo affari. Dalla disamina del formulario GU14 è possibile leggere solo che la controversia riguarda la contestazione di talune fatturazioni emesse dal Gestore, richiedendo l'utente a tal proposito: "l'annullamento fatture errate". A sostegno delle proprie argomentazioni non vengono depositati reclami o le note contabili oggetto di contestazione.

### **2. La posizione dell'operatore**

Si costituiva con memoria di parte del 13.07.2023 la TIM, la quale in via preliminare e nel rito eccepiva l'inammissibilità dell'istanza introduttiva, in quanto per le medesime utenze e per le stesse parti era già intervenuto accordo conciliativo datato 12.12.2022 (sottoscritto in pendenza di giudizio ordinario, dinanzi il Giudice di Pace di Roma). Ed invero, a mezzo di siffatto atto di transazione, TIM si impegnava a corrispondere all'istante un importo onnicomprensivo pari ad €4.500,00, a tacitazione saldo e stralcio di ogni pretesa dedotta o, comunque, deducibile dal medesimo, anche di natura risarcitoria o indennitaria e, di contro, l'istante rinunciava ad ogni pretesa nei confronti dell'operatore. Sempre nel merito, l'Operatore rilevava come l'istanza fosse inammissibile per genericità ed indeterminatezza nella descrizione dei fatti ed assenza di allegazioni probatorie in punto di storno. A ciò si aggiunga che TIM ribadiva la correttezza del proprio operato e la corretta gestione dell'utenza per l'intera durata del rapporto contrattuale. Per tali motivazioni, il Gestore insisteva in quanto i conti emessi per le utenze indicate, fino alla chiusura dei singoli cicli di fatturazione, erano corretti e legittimi e, come tali, imputabili ad integrale carico di parte istante. Premesso quanto sopra, l'Operatore concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte istante in quanto inammissibili nel rito ed infondate nel merito.

### **3. Motivazione della decisione**

All'esito dell'istruttoria e dalla disamina degli atti e dei documenti presenti nel procedimento, in via preliminare e nel rito, si osserva che la presente istanza deve dichiararsi inammissibile per le seguenti motivazioni. Ed infatti, costituisce un vero e proprio errore procedurale dell'istante quello di contestare in questa sede quanto già fatto oggetto di precedente accordo conciliativo del 12.12.2022 (sottoscritto in pendenza di giudizio), ancorché attinente a fattispecie asseritamente correlata (fatturazione emessa a ridosso della transazione), in quanto di fatto si sta rivendicando in sede amministrativa

l'eventuale non corretta applicazione della transazione: a tal proposito, si ricorda che il verbale di conciliazione costituisce atto i cui impegni con esso assunti, restano rivendicabili solo in sede giudiziaria ordinaria. Diversamente, rimettere al cospetto del Corecom una decisione afferente una fatturazione emessa nelle more dell'accordo transattivo – ancorché l'utente la ritenga illegittima – incontrerebbe comunque lo sbarramento previsto dal principio del ne bis in idem, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere e dell'impegno assunto dal ricorrente in sede conciliativa “di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo ragione o causa in riferimento al procedimento civile per il quale cita TIM spa dinanzi al Giudice di Pace per l'udienza del 15.12.2022 e comunque per i titoli ivi adottati, rinunciando così alle domande proposte ed azionate (...)” (cfr. estratto verbale del 12.12.2022, prodotto dal Gestore). Sotto diverso profilo, l'intestato Corecom non ha alcuna competenza per far eseguire il verbale conciliativo, ovvero di rettificarne gli esiti non auspicati dall'utente (mancata definizione dei profili contabili). In ogni caso resta in capo all'istante ogni più ampia riserva di agire nelle opportune sedi giudiziarie per rivendicare il rispetto dell'accordo, qualora ritenuto non ottemperato dall'Operatore. Ad ogni buon conto, per mere ragioni di completezza, si osserva che le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento neppure sotto il profilo di merito. E infatti, in via preliminare, resta doveroso precisare come l'istanza di definizione di cui si discute appaia alquanto generica, in quanto l'utente nella descrizione dei fatti ha semplicemente dichiarato di voler ottenere: “l'annullamento fatture errate” mentre sul piano probatorio, risulti totalmente priva della dovuta documentazione inerente alla contestazione fatta. Tale estrema genericità non è stata superata dall'utente nemmeno in sede di deposito di repliche (completamente omesse), pertanto nessun nuovo elemento risulta acquisito agli atti, nella considerazione che la parte istante non si è curata di integrare la propria istanza producendo idonea e pertinente documentazione a sostegno delle proprie doglianze e di cui oggi chiede il rimborso e l'indennizzo. Nel caso di specie, e pur volendo prescindere dalle considerazioni di rito sopra espresse, la descrizione dei fatti risulta estremamente concisa e come tale del tutto insufficiente ad una adeguata comprensione dell'oggetto; al riguardo si richiama l'orientamento costante dell'Autorità, in virtù del quale l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della propria richiesta. Stante quanto sopra evidenziato, si ribadisce, pertanto, l'impossibilità di accogliere le richieste avanzate dall'istante.

Per tutto quanto sopra esposto,

## **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

**1.** Il rigetto dell'istanza del Sig. L. Nxxx nei confronti della società Tim SpA, perché inammissibile per i motivi di cui in premessa. Si compensano le spese di procedura.

**2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

**3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 26/01/2024

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

f.to

Avv. Maria Cristina Cafini